

## LIMITI PER L'ATTIVITÀ DI ASPIRANTE GUIDA IN ITALIA

ITALIA	LIMITI
<p><b>Normativa Nazionale</b></p> <p>è la normativa di riferimento per tutte le regioni/province, sia dove i limiti sono definiti, sia dove non sono definiti</p>	<p><b>Legge 2 gennaio 1989, n.6</b></p> <p>Art. 2. — Oggetto delle professioni di guida alpina. — E' guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:</p> <p>a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;</p> <p>b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;</p> <p>c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.</p> <p>Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'art. 4, salvo quanto disposto dagli artt. 3 e 21.</p> <p>Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.</p> <p>Art. 3. — Gradi della professione. — La professione si articola in due gradi:</p> <p>a) aspirante guida;</p> <p>b) guida alpina-maestro di alpinismo.</p> <p><b>L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'art. 2 con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, come definite dalle leggi regionali con riguardo alle caratteristiche delle zone montuose; il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.</b></p> <p><b>L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.</b></p> <p>L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida. In mancanza, egli decade di diritto dall'iscrizione nell'albo professionale di cui all'art. 4.</p>

REGIONE / PROVINCIA	LIMITI
<b>Abruzzo</b>	LIMITI NON DEFINITI
<b>Basilicata</b>	LIMITI NON DEFINITI
<b>Calabria</b>	LIMITI NON DEFINITI
<b>Campania</b>	LIMITI NON DEFINITI
<b>Emilia Romagna</b>	L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'art. 2 della Legge 6/89, con esclusione delle ascensioni di grado superiore al sesto. Il divieto di cui sopra non sussiste se l'aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina - maestro di sci alpinismo.
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	<p>L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui al comma 1*, con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al quinto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina – maestro di alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.</p> <p>* E' guida alpina chi esercita per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni su qualsiasi terreno in montagna e senza limiti di difficoltà, nonché in scalate o in ascensioni alpine su roccia o su ghiaccio; b) accompagnamento di singole persone o di gruppi, in escursioni sciistiche e scialpinistiche, anche fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche; c) insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, alpinistiche e sci alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo; d) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.</p>
<b>Lazio</b>	LIMITI NON DEFINITI
<b>Liguria</b>	LIMITI NON DEFINITI
<b>Lombardia</b>	LIMITI al link: <a href="https://www.guidealpine.lombardia.it/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-6240-DEL-26-MAG-2020.pdf-Adobe-Acrobat.pdf">https://www.guidealpine.lombardia.it/wp-content/uploads/2020/06/DECRETO-6240-DEL-26-MAG-2020.pdf-Adobe-Acrobat.pdf</a>
<b>Marche</b>	LIMITI NON DEFINITI
<b>Molise</b>	LIMITI NON DEFINITI
<b>Piemonte</b>	Tenuto conto della piattaforma dei corsi di formazione attuali e della conformazione e tipologia delle montagne della Regione Piemonte, gli Aspiranti Guida possono svolgere l'attività senza limitazioni ad eccezione del versante Est e Sud del Monte Rosa per le salite di difficoltà TD (molto difficile), ED (estremamente difficile). Per quanto riguarda le altre Regioni gli aspiranti guida dovranno svolgere la loro attività nel rispetto delle leggi, norme e regolamenti in esse vigenti.
<b>Puglia</b>	LIMITI NON DEFINITI
<b>Sardegna</b>	LIMITI NON DEFINITI

<b>Provincia di Bolzano</b>	<p>- L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) *, con esclusione dell'accompagnamento di più di una persona in ascensioni ed escursioni superiori al sesto grado.</p> <p><b>*</b></p> <p>a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia, sia su ghiaccio o comunque in escursioni in montagna;</p> <p>b) accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche;</p>
<b>Provincia di Trento</b>	<p>L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) * con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, i cui limiti saranno determinati con deliberazione** della Giunta provinciale</p> <p><b>*</b></p> <p>a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico nonché nelle attività di torrentismo e di canyoning;</p> <p>b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;</p> <p><b>**</b></p> <p><b>l'aspirante guida</b></p> <p><b>1) può svolgere attività di "accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni montuose anche di interesse naturalistico" entro i seguenti limiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primo grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche), a qualsiasi altitudine;</li> <li>- secondo grado della scala U.I.A.A., fino a 4.300 metri di altitudine;</li> <li>- terzo, quarto e quinto grado della scala U.I.A.A., non oltre i 3.500 metri di altitudine;</li> <li>- non oltre i 2.000 metri di altitudine ma senza alcun limite di difficoltà per l'arrampicata sportiva.</li> </ul> <p><b>2) può svolgere attività di "accompagnamento di persone in ascensioni scialpinistiche o in escursioni sciistiche" entro il seguente limite:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non oltre i 4.000 metri di altitudine ma con un solo pernottamento programmato in rifugio.</li> </ul>
<b>Sicilia</b>	<p style="text-align: center;"><b>LIMITI NON DEFINITI</b></p> <p>- L'aspirante guida può svolgere le attività di cui al comma 1* con riferimento ad ascensioni di difficoltà non superiore al sesto grado; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida alpina fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro d'alpinismo e nelle arrampicate in strutture o palestre attrezzate per l'arrampicata sportiva.</p> <p>- L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche alpinistiche o sci-alpinistiche solo nell'ambito di una scuola di alpinismo o di sci-alpinismo.</p>
<b>Toscana</b>	<p><b>*</b></p> <p>È guida alpina, ai sensi dell'articolo 2 della l. 6/1989, chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:</p> <p>a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;</p> <p>b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;</p> <p>c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche, con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.</p>
<b>Umbria</b>	<p style="text-align: center;"><b>LIMITI NON DEFINITI</b></p>
<b>Valle d'Aosta</b>	<p>LIMITI al link: <a href="https://www.guidealtamontagna.com/istituzionale/img/cms/documenti_pdf/dgr_1513_del_2021.pdf">https://www.guidealtamontagna.com/istituzionale/img/cms/documenti_pdf/dgr_1513_del_2021.pdf</a></p>
<b>Veneto</b>	<p style="text-align: center;"><b>LIMITI NON DEFINITI</b></p>